SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 settembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Cassano allo Ionio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Cassano allo Ionio (Cosenza) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 2003, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cassano allo Ionio (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carlo Ponte è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 settembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cassano allo Ionio (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 2003.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Cosenza, con provvedimento del 10 giugno 2003, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni a far data dalla notifica.

L'organo consiliare, all'uopo convocato, nella seduta del 23 giugno 2003 non riusciva ad approvare il citato documento contabile.

Pertanto, il prefetto, con provvedimento n. 215/1.24.10/AREA EE.LL. del 23 giugno 2003, ha nominato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito nella legge 24 aprile 2002, n. 75, e dell'art. 1-*quater* del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito nella legge 20 maggio 2003, n. 116, un commissario prefettizio per l'approvazione, in via sostitutiva, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003.

Nel contempo, ricorrendo la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Cassano allo Ionio (Cosenza), del quale ha disposto, nelle more, la sospensione dell'organo consiliare con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cassano allo Ionio (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Carlo Ponte.

Roma, 7 agosto 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A10419

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Pescia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Pescia (Pistoia) ed il sindaco nella persona del sig. Roberto Fambrini;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 52 del 28 luglio 2003, da undici consiglieri su venti assegnati al comune di Pescia;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pescia (Pistoia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vittorio De Cristofaro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 settembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pescia (Pistoia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Roberto Fambrini.

Successivamente, in data 27 giugno 2003, undici consiglieri su venti assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 52 del 28 luglio 2003 da undici componenti.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pistoia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1739/13.1/Gab. del 29 luglio 2003 adottato a norma del citato art. 141, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pescia (Pistoia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vittorio De Cristofaro.

Roma, 15 agosto 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A10420

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 luglio 2003.

Disposizioni in materia di contrasto all'immigrazione clandestina.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELLA DIFESA, DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visti in particolare gli articoli 11 e 12, commi 9-*bis* e seguenti del citato testo unico, rispettivamente in materia di potenziamento e coordinamento dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre e in materia di fermo, ispezione e sequestro delle navi adibite o coinvolte nel traffico illecito di migranti;

Visto l'art. 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189, con il quale è stata istituita la Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'amministrazione della Pubblica sicurezza;

Visti i decreti del Ministro dell'interno recanti direttive per il coordinamento delle Forze di polizia e, in particolare, il decreto del 25 marzo 1998, con il quale sono state fissate le direttive per il coordinamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica sul mare;

Decreta:

Art. 1.

Principi generali

1. Le attività di vigilanza, prevenzione e contrasto dell'immigrazione clandestina via mare sono svolte, a norma dell'art. 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico» e secondo le disposizioni del presente decreto, dai mezzi aeronavali:

della Marina militare;

delle Forze di polizia;

delle Capitanerie di porto.

2. Ferme restando le competenze stabilite dall'art. 11, comma 3, del testo unico, il raccordo degli interventi operativi in mare e i compiti di acquisizione ed analisi delle informazioni connesse alle attività del comma 1 sono svolti dalla Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza, di seguito denominata «Direzione centrale».

3. In relazione ai compiti di raccordo e di analisi di cui al comma 2, nonché per il coordinamento delle direttive operative occorrenti per l'integrazione delle attività aeronavali, gli enti e le amministrazioni interessate comunicano con immediatezza alla Direzione centrale tutte le informazioni e i dati relativi ad imbarca-

zioni che, per comportamenti o altri indizi, possano ragionevolmente essere sospettate di essere coinvolte nel traffico o nel trasporto di migranti. A tal fine, la Direzione centrale può avvalersi di qualificati rappresentanti rispettivamente designati dalla Marina militare e dai Comandi generali interessati.

4. La Direzione centrale esamina con immediatezza gli interventi da effettuare anche sulla base di accordi di riammissione e di intese conseguite con il Paese del quale il natante batte bandiera o da cui risulta partito, nonché gli interventi da effettuare su natanti privi di bandiera e dei quali non si conosce il porto di partenza.

5. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dai mezzi aeronavali della Marina militare fatte salve, in ogni caso, le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale.

Art. 2.

Linee di azione

1. L'attività di prevenzione e contrasto del traffico di migranti via mare si sviluppa attraverso le seguenti tre fasi:

a) nei Paesi di origine dei flussi o interessati al transito, tramite attività di carattere prevalentemente diplomatico con l'obiettivo di prevenire il fenomeno «alla fonte»;

b) nelle acque internazionali, tramite il dispositivo aeronavale della Marina militare, della Guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di porto e delle altre unità navali o aeree in servizio di polizia. L'intervento si estrinseca nell'esercizio dei poteri di polizia dell'alto mare diretti al monitoraggio, alla sorveglianza, all'individuazione, al controllo degli obiettivi navali in navigazione ed all'accertamento dei flussi migratori clandestini;

c) nelle acque territoriali, tramite le unità ed i mezzi navali in servizio di polizia, con il concorso, ove necessario, delle navi della Marina militare ai sensi dell'art. 12, comma 9-*ter*, del testo unico. L'intervento è finalizzato all'attività istituzionale delle Forze di polizia diretta alla repressione dei reati ed alla scoperta delle connessioni con le organizzazioni transnazionali che gestiscono l'illecito traffico, al fine di sequestrare e confiscare i patrimoni d'illecita provenienza.

2. Restano immutate le competenze del Corpo delle capitanerie di porto per quanto riguarda la salvaguardia della vita umana in mare. Nell'espletamento di tali attività le situazioni che dovessero presentare aspetti connessi con l'immigrazione clandestina, ferma restando la pronta adozione degli interventi di soccorso, devono essere immediatamente portate a conoscenza della Direzione centrale e dei comandi responsabili del coordinamento dell'attività di contrasto all'immigrazione clandestina indicati agli articoli 4 e 5.

3. Le attività in mare possono assumere il carattere di:

a) sorveglianza;

b) intervento di soccorso, il cui coordinamento è di competenza del Corpo delle capitanerie di porto;

c) intervento di polizia, la cui competenza è attribuita, in via prioritaria, alle Forze di polizia secondo i piani regionali di coordinata vigilanza nella acque territoriali ed interne e alle Forze armate e di polizia secondo quanto indicato al successivo art. 4 per le acque internazionali.

4. Gli interventi di soccorso e di polizia possono essere concomitanti.

Art. 3.

Dispositivo di controllo

1. Le unità navali in servizio di polizia esercitano l'azione di vigilanza prevalentemente nelle acque territoriali, fatti salvi gli interventi connessi all'assolvimento dei fini istituzionali a carattere esclusivo delle amministrazioni di appartenenza.

2. Le unità navali della Marina militare esercitano, nell'ambito delle proprie funzioni d'istituto, anche l'azione di controllo nelle acque internazionali. Le stesse unità navali, nei casi di necessità e urgenza, anche su richiesta della Direzione centrale, possono essere utilizzate per concorrere all'attività di cui all'art. 12 del testo unico.

Art. 4.

Attività di sorveglianza

1. L'attività di sorveglianza, orientata sulla base delle informazioni e delle situazioni oggettive che caratterizzano il flusso migratorio via mare, si articola, di massima, su:

a) dati operativi integrati provenienti dalla rete radar costiera della Marina militare e dagli analoghi dispositivi di «scoperta» delle altre amministrazioni che effettuano vigilanza nella acque territoriali;

b) pattugliamento delle unità navali specificamente impiegate per tali attività;

c) sorveglianza coordinata a lungo raggio a mezzo velivoli di pattugliamento marittimo della Marina militare e di aeromobili della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto;

d) concorso eventuale di tutti gli altri assetti aeronavali della Marina militare, della Guardia di finanza, delle altre Forze di polizia e delle Capitanerie di porto che perseguono i fini istituzionali delle proprie amministrazioni quali compiti primari;

e) valorizzazione delle informazioni provenienti da altri comandi operativi internazionali operanti nel bacino del Mediterraneo o da organismi di intelligence.

Art. 5.

Attività in acque internazionali

1. Ai fini della prevenzione e del contrasto del traffico illecito di migranti in acque internazionali è assicurata una costante attività di sorveglianza finalizzata alla localizzazione, alla identificazione e al tracciamento di natanti sospettati di traffico di clandestini.

2. L'attività di identificazione è svolta prevalentemente con il concorso dei mezzi aerei assegnati e cooperanti al fine di ottenere la situazione di superficie dell'area di competenza.

3. La fase di tracciamento deve essere condotta, compatibilmente con la situazione contingente e con i sensori disponibili, in forma occulta al fine di non vanificare l'intervento repressivo nei confronti delle organizzazioni criminali che gestiscono l'illecito traffico.

4. In considerazione dell'area interessata alle operazioni e del potenziale informativo disponibile da parte degli assetti aeronavali, ed al fine di rispettare i criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'impiego, il Comando in capo della squadra navale (CINCNAV) svolge la necessaria azione di raccordo delle fasi di pianificazione dell'attività di cui al comma 1, in stretta cooperazione con il Comando generale della Guardia di finanza (CENOP) e con il Comando generale delle Capitanerie di porto (centrale operativa).

5. Nella fase esecutiva ciascuna amministrazione/ente è responsabile dell'emanazione delle direttive attuative ai mezzi dipendenti, tenendo debitamente informati gli altri. Le unità della Marina militare, per le specifiche caratteristiche e capacità dei sistemi di comunicazione di cui dispongono, assumono il coordinamento operativo nei casi in cui mezzi di diverse amministrazioni si trovino ad operare sulla medesima scena d'azione. La Marina militare - CINCNAV riceve, tramite le strutture di comando e direzione delle amministrazioni di appartenenza, i rapporti delle unità impiegate, dirama ai mezzi coinvolti sulla scena d'azione le modalità di dettaglio e le direttive di intervento ed affida gli obiettivi specifici. In tale contesto, i mezzi aeronavali delle Forze di polizia e delle Capitanerie di porto che operano nella stessa area e con le stesse missioni, devono stabilire collegamenti radio con le unità della Marina militare.

6. Qualora all'attività di sorveglianza concorrano i velivoli di pattugliamento marittimo dell'Aviazione per la Marina (MPA), il Comando in capo della squadra navale (CINCNAV) che ne detiene il controllo operativo è delegato a coordinare, di concerto con il Comando generale della Guardia di finanza e il Comando generale delle Capitanerie di porto, l'impiego nelle aree di specifico interesse di tutti i mezzi aerei di pattugliamento resi disponibili per il concorso alla specifica attività. A tal fine e per garantire la massima sicurezza delle operazioni, i comandi interessati assicurano il più completo scambio informativo sulle attività programmate da parte degli organismi responsabili.

Art. 6.

Attività nelle acque territoriali e nella zona contigua

1. Ferme restando le competenze dei prefetti dei capoluoghi di regione ai sensi dell'art. 11, comma 3, del testo unico in materia di coordinata vigilanza, nelle acque territoriali e interne italiane le unità navali delle Forze di polizia svolgono attività di sorveglianza e di controllo ai fini della prevenzione e del contrasto del traffico illecito di migranti. Le unità navali della Marina militare e delle Capitanerie di porto concorrono a tale attività attraverso la tempestiva comunicazione dell'avvistamento dei natanti in arrivo o mediante tracciamento e riporto dei natanti stessi, in attesa dell'intervento delle Forze di polizia. Quando in relazione agli elementi meteomarini ed alla situazione del mezzo navale sussistano gravi condizioni ai fini della salvaguardia della vita umana in mare, le unità di Stato presenti, informata la Direzione centrale e sotto il coordinamento dell'organizzazione di soccorso in mare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, provvedono alla pronta adozione degli interventi di soccorso curando nel contempo i riscontri di polizia giudiziaria.

2. Al fine di rendere più efficace l'intervento delle Forze di polizia nelle acque territoriali è stabilita una fascia di coordinamento che si estende fino al limite dell'area di mare internazionalmente definita come «zona contigua» nelle cui acque il coordinamento delle attività navali connesse al contrasto dell'immigrazione clandestina, in presenza di mezzi appartenenti a diverse amministrazioni, è affidato al Corpo della guardia di finanza.

Art. 7.

Norme di comportamento

1. Nell'assolvimento del compito assegnato l'azione di contrasto è sempre improntata alla salvaguardia della vita umana ed al rispetto della dignità della persona.

2. Su conformi direttive della Direzione centrale le unità navali di cui al presente decreto procedono, ove ne ricorrano i presupposti, all'effettuazione dell'inchiesta di bandiera, alla visita a bordo, qualora sussista un'adeguata cornice di sicurezza, ed al fermo delle navi sospettate di essere utilizzate nel trasporto di migranti clandestini, anche al fine di un loro possibile rinvio nei porti di provenienza.

3. In acque internazionali, qualora a seguito dell'inchiesta di bandiera se ne verifichino i presupposti, può essere esercitato il diritto di visita. Nell'ipotesi di navi battenti bandiera straniera, l'eventuale esercizio di tale diritto sarà richiesto formalmente dal Ministro dell'interno una volta acquisito, tramite Ministero degli affari esteri, l'autorizzazione del Paese di bandiera. Parimenti, l'esercizio del diritto di visita può essere richiesto formalmente dal Ministro dell'interno anche nell'ipotesi di interventi da effettuarsi su natanti privi di bandiera e dei quali non si conosce il porto di partenza.

4. La visita a bordo di mercantili sospettati di essere coinvolti nel traffico di migranti deve avvenire in una cornice di massima sicurezza, onde salvaguardare l'incolumità del team ispettivo e dei migranti stessi.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, ove si renda necessario l'uso della forza, l'intensità, la durata e l'estensione della risposta devono essere proporzionate all'intensità dell'offesa, all'attualità e all'effettività della minaccia.

6. Qualora le notizie fornite dalle navi mercantili, a seguito di interrogazione da parte dei mezzi aeronavali in pattugliamento, appaiano ragionevolmente sospette sulla natura del carico, porto di partenza o di arrivo, la Direzione centrale, immediatamente informata dalle amministrazioni di appartenenza, intraprende le opportune iniziative per verificare l'attendibilità di tale notizie e per l'adozione di conseguenti misure.

Art. 8.

Supporto informativo

1. La Direzione centrale si avvale della rete informativa nazionale che collega i vari dicasteri/enti e comandi interessati con l'obiettivo di conseguire la massima integrazione e tempestività nella diffusione delle pertinenti informazioni.

Art. 9.

Formazione

1. Al fine di assicurare una base di formazione comune tra il personale delle varie amministrazioni chiamato ad operare nel settore del contrasto all'immigrazione clandestina, sono individuati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, corsi di qualificazione avanzata, in Italia ed all'estero, cui inviare personale altamente qualificato e con specifica esperienza nell'impiego di dispositivi aeronavali di sorveglianza nel particolare settore.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Il capo della Polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza, il capo di Stato Maggiore della Marina, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il comandante generale della Guardia di finanza, il comandante generale delle Capitanerie di porto sono incaricati, ciascuno per la parte di propria competenza, per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2003

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Ministro della difesa
MARTINO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2003
Registro n. 10 Interno, foglio n. 3

03A10516

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 giugno 2003.

Modificazione delle tariffe dovute al Ministero della salute per servizi resi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - 24 luglio 1993, n. 172, con il quale sono stati stabiliti le tariffe ed i diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilità di soggetti interessati da parte del Ministero della salute;

Viste le integrazioni e modificazioni introdotte con successivi decreti ministeriali 8 luglio 1996, 18 febbraio 1997, 5 luglio 1998, 8 luglio 1999, 19 luglio 1999 e 10 luglio 2000;

Considerato che, dato il tempo trascorso, occorre adeguare i valori della tariffazione stabilita con i decreti ministeriali sopra indicati, riferiti alla Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione del Ministero della salute;

Preso atto che il Ministero dell'economia e delle finanze, con nota n. 18398 dell'8 novembre 2002, ha comunicato, per quanto di competenza, di non aver osservazioni da formulare in ordine all'aggiornamento tariffario in questione ed ha segnalato che il Nucleo di consulenza ed attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, al riguardo interessato, ha fatto presente che, in sede CIPE, il riferimento adottato negli adeguamenti tariffari dei servizi di pubblica utilità è stato quello del tasso di inflazione programmato;

Considerato che l'applicazione di tali parametri consente di riallineare in modo omogeneo ed in tempi brevi le tariffe attualmente in vigore;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407;

Decreta:

Le tariffe, di cui ai decreti in premessa e riferiti alla Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione del Ministero della salute, sono rideterminate come previsto dall'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione.

Roma, 5 giugno 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 278

ALLEGATO 1

Alimenti e bevande.

1. Esame della domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione per la produzione e/o la commercializzazione di prodotti destinati ad una alimentazione particolare (art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111):

a) per prodotti di fabbricazione nazionale o provenienti da Paesi terzi 1301,47

b) per prodotti legalmente commercializzati in uno Stato membro 976,10

1-*bis*. Esame dell'etichetta notificata ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 160,20

2. Esame della domanda diretta ad ottenere modifiche relative alle autorizzazioni per i prodotti destinati ad una alimentazione particolare con esclusione di quella attinente alla sede legale, per la quale non è dovuto alcun diritto 650,74

3. Sopralluoghi per il rilascio dell'autorizzazione a stabilimenti di produzione e/o confezionamento di prodotti destinati ad una alimentazione particolare (art. 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111) 1301,47

4. Accertamenti tecnici, incluso il sopralluogo, connessi alla procedura per il rilascio del riconoscimento CEE o per esportazione verso Paesi terzi agli stabilimenti per la produzione di carni fresche di cui al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, di carni fresche di volatili da cortile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, di carni fresche di selvaggina allevata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, di carni macinate e di preparazioni di carni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309, e di alimenti a base di carne e di altri prodotti a base di carne e di altri prodotti di origine animale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 1301,47

Per ogni successivo accertamento tecnico, incluso il sopralluogo, conseguente a carenze riscontrate in corso di riconoscimento o in stabilimenti già riconosciuti 976,10

Mangimi medicati.

1. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla produzione di mangimi medicati e/o prodotti intermedi 1301,47

Per ogni modifica ad eccezione di quelle attinenti esclusivamente alla sede legale, per la quale non è dovuto alcun diritto 130,15

2. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla produzione di mangimi medicati in azienda 65,07

Per ogni modifica ad eccezione di quelle attinenti esclusivamente alla sede legale, per la quale non è dovuto alcun diritto 32,54

3. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla distribuzione di mangimi medicati e prodotti intermedi medicati 325,37

Per ogni modifica ad eccezione di quelle attinenti esclusivamente alla sede legale, per la quale non è dovuto alcun diritto 130,15

Additivi - Premiscele per mangimi - Alimenti composti.

1. Accertamenti tecnici connessi all'esame della domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione a produrre additivi, premiscele per mangimi ed alimenti composti contenenti tali premiscele . . . . Per stabilimento 650,74

Farmaco veterinario.

1. Accertamenti conseguenti alla domanda di autorizzazione a produrre specialità medicinali per uso veterinario e medicinali veterinari immunologici . . . . Per stabilimento 6507,36

2. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione a produrre medicinali veterinari prefabbricati e premiscele medicate . . . . Per stabilimento 3253,68

3. Accertamenti conseguenti alla domanda di modifica di un'autorizzazione a produrre le materie prime farmacologicamente attive, prodotti omeopatici veterinari e medicinali veterinari di cui ai punti 18, 19 e 20:

a) per ogni modifica attinente all'officina di produzione di materie prime farmacologicamente attive, di specialità medicinali veterinarie, di medicinali veterinari immunologici e di prodotti omeopatici veterinari 813,42

b) per ogni modifica attinente all'officina di produzione di premiscele medicate e medicinali veterinari prefabbricati 488,05

c) per ogni modifica, ad eccezione di quella attinente esclusivamente alla sede legale, per la quale non è dovuto alcun diritto 65,07

4. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione a mettere in commercio medicinali veterinari immunologici e specialità medicinali per forma farmaceutica per uso veterinario . . . . Per forma farmaceutica 1626,84

5. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione a mettere in commercio medicinali veterinari prefabbricati e premiscele medicate . . . . Per forma farmaceutica 650,74

6. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari:

a) per integrazioni o modifiche non imposte dal Ministero della sanità relative al medesimo prodotto, attinenti alla composizione, alla forma farmaceutica, al confezionamento, al volume o al numero di unità posologiche, alle indicazioni terapeutiche, alla specie di destinazione, ai tempi di sospensione, alle modalità di distribuzione, vendita o dispensazione . . . . Per tutte le variazioni richieste in una sola domanda 325,37

b) per ogni integrazione o modifica attinente all'officina di produzione . . . . Per il complesso dei prodotti interessati 325,37

c) per ogni modifica concernente la ragione o denominazione sociale della società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, anche a seguito di trasferimento della proprietà del medicinale veterinario o dei medicinali veterinari . . . . Per il complesso dei prodotti interessati 325,37

d) per ogni modifica concernente la ragione o denominazione sociale della società distributrice o della società che rappresenta in Italia la società estera titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio . . . . Per il complesso dei prodotti interessati 325,37

7. Accertamenti conseguenti alla domanda di autorizzazione al commercio all'ingrosso di medicinali veterinari	325,37
8. Accertamenti conseguenti alla domanda di autorizzazione all'importazione di medicinali veterinari da Paesi terzi (art. 7, decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119)	19,52
9. Accertamenti conseguenti alla domanda di autorizzazione a detenere materie prime farmacologicamente attive come distributori all'ingrosso .	325,37
10. Accertamenti conseguenti alla domanda di autorizzazione ai grossisti di medicinali veterinari ed ai fabbricanti di medicinali veterinari prefabbricati e premiscele per alimenti medicamentosi a vendere direttamente ai titolari degli impianti di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 119/1992	650,74

Certificazioni e nulla osta.

1. Autorizzazione sanitaria per l'importazione di animali vivi e prodotti di origine animale:	
a) autorizzazione riferita ad un unico lotto	200,19
b) autorizzazione riferita a più lotti	667,3
2. Rilascio di mod. 9 (decreto del Presidente della Repubblica n. 254/1985 e decreto ministeriale n. 454/1988)	6.67
3. Rilascio di nulla-osta per l'utilizzo di rifiuti di origine animale, incluso il materiale specifico a rischio, per scopi scientifici o per l'alimentazione di particolari categorie animali ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 . .	110,71

03A10421

DECRETO 23 luglio 2003.

Recepimento della direttiva 2002/82/CE della Commissione del 15 ottobre 2002 recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera *g)* e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE, modificato da ultimo con il decreto 29 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 17 settembre 2002;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1997, n. 356, recante recepimento della direttiva 96/77/CE della Commissione del 2 dicembre 1996 riguardante i requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, modificato da ultimo con il decreto 6 maggio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2002;

Vista la direttiva 2002/82/CE della Commissione del 15 ottobre 2002 recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;

Vista la rettifica della direttiva 98/86/CE della Commissione dell'11 novembre 1998, recante modifica della direttiva 96/77/CE della Commissione che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;

Sentito il Consiglio Superiore di Sanità che si è espresso nella seduta del 17 giugno 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli additivi alimentari elencati nell'allegato I devono possedere i requisiti di purezza specifici riportati nell'allegato II del presente regolamento.

2. Sono abrogate le disposizioni del decreto del Ministro della sanità del 4 agosto 1997, n. 356, modificato da ultimo con il decreto del 6 maggio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2002, relative ai requisiti specifici di purezza degli additivi alimentari elencati nell'allegato I del presente regolamento.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4 Sanità, foglio n. 315

ALLEGATO I

E338	Acido Fosforico
E339 i)	Fosfato Monosodico
E339 ii)	Fosfato Disodico
E339 iii)	Fosfato Trisodico
E340 i)	Fosfato Monopotassico
E340 ii)	Fosfato Dipotassico
E340 iii)	Fosfato Tripotassico
E341 i)	Fosfato Monocalcico
E341 ii)	Fosfato Dicalcico
E341 iii)	Fosfato Tricalcico
E407	Carragenina

E450 i)	Difosfato Disodico
E450 ii)	Difosfato Trisodico
E450 iii)	Difosfato Tetrasodico
E 450 v)	Difosfato Tetrapotassico
E 450 vi)	Difosfato Dicalcico
E450 vii)	Diidrogenodifosfato di Calcio
E451 i)	Trifosfato Pentasodico
E 451 ii)	Trifosfato Pentapotassico
E 452 i)	Polifosfato di Sodio
E452 ii)	Polifosfato di Potassio
E452 iv)	Polifosfato di Calcio
E650	Acetato di Zinco
E943 a)	Butano
E943 b)	Isobutano
E944	Propano
E949	Idrogeno
E1201	Polivinilpirrolidone
E1202	Polivinilpolipirrolidone

E338 ACIDO FOSFORICO

Sinonimi	Acido ortofosforico Acido monofosforico
Definizione	
Denominazione chimica	Acido fosforico
EINECS	331-633-2
Formula chimica	H_3PO_4
Peso molecolare	98,00
Tenore	L'acido fosforico è disponibile in commercio sotto forma di soluzione acquosa a concentrazioni variabili. Contenuto non inferiore al 67,0% e non superiore all'85,7%
Descrizione	Liquido viscoso, limpido e incolore
Identificazione	
A. Saggi positivi per acido e fosfato	
Purezza	
Acidi volatili	Non più di 10 mg/kg (come acido acetico)
Cloruri	Non più di 200 mg/kg (espressi come cloro)
Nitrati	Non più di 5 mg/kg (come $NaNO_3$)
Solfati	Non più di 1500 mg/kg (come $CaSO_4$)
Fluoruro	Non più di 10 mg/kg (espresso come fluoro)
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Cadmio	Non più di 1 mg/kg
Piombo	Non più di 4 mg/kg
Mercurio	Non più di 1 mg/kg

Nota: Questa specificazione si riferisce ad una soluzione acquosa al 75%.

E339 i) FOSFATO MONOSODICO

Sinonimi	Monofosfato monosodico Acido monofosfato monosodico Ortofosfato monosodico Fosfato monobasico di sodio Monofosfato di diidrogeno di sodio
Definizione	
Denominazione chimica	Monofostato di diidrogeno di sodio
EINECS	231-449-2
Formula chimica	Anidra: NaH_2PO_4 Monoidrata: $NaH_2PO_4H_2O$ Diidrata: $NaH_2PO_42H_2O$
Peso molecolare	Anidra: 119,98 Monoidrata: 138,00 Diidrata: 156,01
Tenore	Dopo l'essiccamento a 60 °C per un'ora e quindi a 105 °C per quattro ore, contenuto di NaH_2PO_4 non inferiore al 97%
Descrizione	Polvere, cristalli o granelli bianchi, inodori, leggermente deliquescenti
Identificazione	
A. Saggi positivi per sodio e fosfato	
B. Solubilità	Facilmente solubile in acqua. Insolubile in etanolo o etere
C. pH di una soluzione all'1%	Tra 4,1 e 5,0
D. Tenore di P_2O_5	Tra il 58,0% e il 60,0% sulla base anidra
Purezza	
Perdita all'essiccamento	Il sale anidro perde non più del 2,0%, il monoidrato non più del 15,0% e il diidrato non più del 25% dopo l'essiccamento prima a 60 °C per un'ora e quindi a 105 °C per quattro ore
Sostanze insolubili in acqua	Non più dello 0,2% sulla base anidra
Fluoruro	Non più di 10 mg/kg (espresso come fluoro)
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Cadmio	Non più di 1 mg/kg
Piombo	Non più di 4 mg/kg
Mercurio	Non più di 1 mg/kg

E339 ii) FOSFATO DISODICO

Sinonimi	Monofosfato disodico Fosfato secondario di sodio Ortofosfato disodico Fosfato disodico acido
Definizione	
Denominazione chimica	Monofosfato disodico di idrogeno Ortofosfato disodico di idrogeno
EINECS	231-448-7
Formula chimica	Anidra: $Na_2 HPO_4$ Idrata: $Na_9 HPO_4 nH_2O$ (n = 2,7 o 12)
Peso molecolare	141,98 (anidra)
Tenore	Dopo l'essiccamento a 40 °C per tre ore e quindi 105 °C per cinque ore, contenuto di $Na_2 HPO_4$ non inferiore al 98%
Descrizione	Il fosfato disodico anidro di idrogeno è una polvere bianca. igroscopica, inodore. Le forme idrate disponibili comprendono il diidrato, un solido cristallino inodore di colore bianco; l'eptaidrato: cristalli inodori o polvere granulare di colore bianco e il dodecaidrato: polvere o cristalli bianchi, efflorescenti, inodori
Identificazione	
A. Saggi positivi per sodio e fosfato	
B. Solubilità	Facilmente solubile in acqua. Insolubile in etanolo
C. pH di una soluzione all'1%	Tra 8,4 e 9,6
D. Tenore di $P_2 O_5$	Tra il 49% e il 51% sulla base anidra
Purezza	
Perdita all'essiccamento	Dopo l'essiccamento a 40 °C per tre ore e quindi a 105 °C per cinque ore, la perdita di peso è la seguente: anidra non più del 5,0%, diidrata non più del 22,0% eptaidrata non più del 50,0%, dodecaidrata non più del 61,0%
Sostanze insolubili in acqua	Non più dello 0,2% sulla base anidra

Fluoruro	Non più di 10 mg/kg (espresso come fluoro)
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Cadmio	Non più di 1 mg/kg
Piombo	Non più di 4 mg/kg
Mercurio	Non più di 1 mg/kg

E339 iii) FOSFATO TRISODICO

Sinonimi	Fosfato di sodio Fosfato tribasico di sodio Ortofosfato trisodico
Definizione	Il fosfato trisodico è ottenuto da soluzioni acquose e si cristallizza in forma anidra e con ½, 1,6, 8 o 12 H_2O. Il dodecaidrato si cristallizza sempre dalle soluzioni acquose e con un eccesso di idrossido di sodio. Contiene ¼ di molecola di NaOH
Denominazione chimica	Monofosfato trisodico Fosfato trisodico Ortofosfato trisodico
EINECS	231-509-8
Formula chimica	Anidra:Na_3PO_4 Idrata: $Na_3PO_4 nH_2O$ (n=½,1, 6, 8, o 12)
Peso molecolare	163,94 (anidra)
Tenore	Il fosfato di sodio anidro e le forme idrate, ad eccezione del dodecaidrato, contengono non meno del 97,0% di Na_3PO_4 calcolato sulla base essiccata. Il sodio fosfato dodecaidrato contiene non meno del 92,0% di Na_3PO_4 calcolato sulla base combusta
Descrizione	Cristalli, granelli o polvere cristallina inodori di colore bianco
Identificazione	
A. Saggi positivi per sodio e fosfato	
B. Solubilità	Facilmente solubile in acqua. Insolubile in etanolo
C. pHdi una soluzione all'1%	Tra 11,5 e 12,5
D. Tenore di $P_2 O_5$	Tra il 40,5% e il 43,5% sulla base anidra
Purezza	
Perdita alla combustione	Dopo essiccamento a 120 ºC per due ore e quindi combustione a circa 800 ºC per 30 minuti, la perdita di peso è la seguente: anidra non più del 2,0%, monoidrata non più dell'11,00%, dodecaidrata tra il 45,0% e il 58,0%
Sostanze insolubili in acqua	Non più dello 0,2% sulla base anidra
Fluoruro	Non più di 10 mg/kg (espresso come fluoro)
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Cadmio	Non più di 1 mg/kg
Piombo	Non più di 4 mg/kg
Mercurio	Non più di 1 mg/kg

E 340 i) FOSFATO MONOPOTASSICO

Sinonimi	Fosfato monobasico di potassio Monofosfato monopotassico Ortofosfato di potassio
Definizione	
Denominazione chimica	Di-idrogenofosfato di potassio Ortofosfato monopotassico diidrogeno Monofosfato monopotassico diidrogeno
EINECS	23 1-913-4
Formula chimica	KH_2PO_4
Pesso molecolare	136,09
Tenore	Non inferiore al 98% dopo essiccamento a 105 ºC per quattro ore
Descrizione	Cristalli inodori, incolori o polvere granulare o cristallina bianca, igroscopici
Identificazione	
A. Saggi positivi per potassio e fosfato	
B. Solubilità	Facilmente solubile in acqua. Insolubile in etanolo
C. pH di una soluzione all'1%	Tra 4,2 e 4,8
D. Tenore di $P_2 O_5$	Tra il 5 1,0% e il 53,0% sulla base anidra
Purezza	
Perdita all'essiccamento	Non più del 2,0% dopo essiccamento a 105 ºC per quattro ore
Sostanze insolubili in acqua	Non più dello 0,2% o sulla base anidra
Fluoruro	Non più di 10 mg/kg (espresso come fluoro)
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Cadmio	Non più di 1 mg/k˜
Piombo	Non più di 4 mg/kg
Mercurio	Non più di 1 mg/kg

E340 ii) FOSFATO DIPOTASSICO

Sinonimi	Monofosfato dipotassico Fosfato secondario di potassio Fosfato acido di potassico Ortofosfato di potassico Fosfato bibasico di potassio
Definizione	
Denominazione chimica	Monofosfato dipotassico di idrogeno Fosfato dipotassico di idrogeno Ortofosfato dipotassico di idrogeno
EINECS	231-834-5
Formula chimica	K_2HPO_4
Peso molecolare	174,18
Tenore	Non inferiore al 98% dopo essiccamento a 105 ºC per quattro ore
Descrizione	Polvere granulare, cristalli o pasta incolore o bianca; deliquescente
Identificazione	
A. Saggi positivi per potassio e fosfato	
B. Solubilità	Facilmente solubile in acqua. Insolubile in etanolo
C. pH di una soluzione all'1%	Tra 8,7 e 9,4
D. Tenore di P_2O_5	Tra il 40,3% e il 41,5% sulla base anidra
Purezza	
Perdita all'essiccamento	Non più del 2,0% dopo essiccamento a 105 ºC per quattro ore
Sostanze insolubili in acqua	Non più dello 0,2% sulla base anidra
Fluoruro	Non più di 10 mg/kg (espresso come fluoro)
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Cadmio	Non più di 1 mg/kg
Piombo	Non più di 4 mg/kg
Mercurio	Non più di 1 mg/kg

E 340 (iii) FOSFATO TRIPOTASSICO

Sinonimi	Fosfato di potassio Fosfato tribasico di potassio Ortofosfato di tripotassio
Definizione	
Denominazione chimica	Monofosfato di tripotassio Fosfato di tripotassio Ortofosfato di tripotassio
EINECS	231-907-1
Formula chimica	Anidra: K_3PO_4 Idrata: K_3P0_4 - nH_2O (n = 1 o 3)
Peso molecolare	212,27 (anidra)
Tenore	Non inferiore al 97% calcolato sulla base combusta

Descrizione	Cristalli igroscopici o granelli inodori, incolori o bianchi. Le forme idrate disponibili comprendono il monoidrato e il Triidrato
Identificazione	
A. Saggi positivi per potassio e fosfato	
B. Solubilità	Facilmente solubile in acqua. Insolubile in etanolo
C pH di una soluzione all'1%	Tra 11,5 e 12,3
D. Tenore di P_2O_5	Tra il 30,5% e il 33,0% sulla base combusta
Purezza	
Perdita alla combustione	Anidra: non più del 3,0%; idrata: non più del 23,0%. Determinata dopo essiccamento a 105 ºC per un'ora e quindi combustione a circa 800 ºC ± 25 ºC per 30 minuti
Sostanze insolubili in acqua	Non più dello 0,2% sulla base anidra
Fluoruro	Non più di 10 mg/kg (espresso come fluoro)
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Cadmio	Non più di 1 mg/kg
Piombo	Non più di 4 mg/kg
Mercurio	Non più di 1 mglkg

E341 i) FOSFATO MONOCALCICO

Sinonimi	Fosfato monobasico di calcio Ortofosfato monocalcico
Definizione	
Denominazione chimica	Di-idrogenofosfato di calcio
EINECS	231-837-1
Formula chimica	Anidra: $Ca(H_2P0_4)_2$ Monoidrata: $Ca(H_2P04)_2 . H_2O$
Peso molecolare	234,05 (anidra) 252,08 (monoidrata)
Tenore	Non inferiore al 95% sulla base anidra
Descrizione	Polvere granulare o cristalli o granelli bianchi, deliquescenti
Identificazione	
A. Saggi positivi per calcio e fosfato	
B. Tenore di CaO	Tra 23,0% e 27,5% (anidra) Tra 19,0% e 24,8% (monoidrata)
C. Tenore di $P_2\ O_5$	Tra il 55,5% e il 61,1% sulla base anidra
Purezza	
Perdita all'essiccamento	Non più del 14% dopo essiccamento a 105 ºC per quattro ore (anidra) Non più del 17,5% dopo essiccamento a 60 ºC per un'ora e quindi a 105 ºC per quattro ore (monoidrata)
Perdita alla combustione	Non più del 17,5% dopo combustione a 800º C ± 25 ºC per 30 minuti (anidra) Non più del 25,0% dopo essiccamento a 105 ºC per un'ora e quindi combustione a 800 ºC ± 25 ºC per 30 minuti (monoidrata)
Fluoruro	Non più di 30 mg/kg (espresso come fluoro)
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Cadmio	Non più di 1 mg/kg
Piombo	Non più di 4 mg/k
Mercurio	Non più di 1 mg/kg

E 341 ii) FOSFATO DICALCICO

Sinonimi	Fosfato bibasico di calcio Ortofosfato di calcio
Definizione	
Denominazione chimica	Fosfato monoidrogeno di calcio Ortofosfato di idrogeno di calcio Fosfato secondario di calcio
EINECS	231-826-1
Formula chimica	Anidra: $CaHPO_4$ Diidrata: $CaHPO_4 . 2H_2O$
Peso molecolare	136,06 (anidra) 172,09 (diidrata)
Tenore	Il fosfato di calcico, dopo essiccamento a 200 ºC per tre ore, contiene non meno del 98% e non più del 102% di $CaHPO_4$
Descrizione	Cristalli o granelli, polvere granulare o polvere bianca
Identificazione	
A. Saggi positivi per calcio e fosfato	
B. Solubilità	Moderatamente solubile in acqua. Insolubile in etanolo
C. Tenore di $P_2\ O_5$	Tra il 50,0% e il 52,5% sulla base anidra
Purezza	
Perdita alla combustione	Non più dell'8,5% (anidra), o del 26,5% (diidrata), dopo combustione a 800 ºC ± 25 ºC per 30 minuti
Fluoruro	Non più di 50 mg/kg (espresso come fluoro)
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Cadmio	Non più di 1 mg/kg
Piombo	Non più di 4 mg/k
Mercurio	Non più di 1 mg/kg

E 341 iii) FOSFATO TRICALCICO

Sinonimi	Fosfato di calcio tribasico Ortofosfato di calcio Monofosfato ossidrilico di pentacalcio Idrossiapatite di calcio
Definizione	Il fosfato tricalcico consiste in una miscela variabile di fosfati di calcio ottenuta da neutralizzazione di acido fosforico con idrossido di calcio e avente come composizione approssimativa $10\ CaO . 3P_2O_5 . H_20$
Denominazione chimica	Monofosfato ossidrilico di pentacalcio Monofosfato tricalcico
EINECS	235-330-6 (Monofosfato ossidrilico di pentacalcio) 231-840-8 (Ortofosfato di calcio)
Formula chimica	$Ca_5\ (PO_4)_3. OH$ o $Ca_3\ (PO_4)_2$
Peso molecolare	502 o 310
Tenore	Non inferiore al 90% calcolato sulla base combusta
Descrizione	Polvere bianca, inodore, stabile all'aria
Identificazione	
A. Saggi positivi per calcio e fosfato	
B. Solubilità	Praticamente insolubile in acqua. Insolubile in etanolo, solubile in acido cloridrico e nitrico diluito
C. Tenore di $P_2\ O_5$	Tra il 38,5% e il 48,0% sulla base anidra
Purezza	
Perdita alla combustione	Non più dell'8% dopo combustione a 800 ºC ± 25 ºC fino a peso costante
Fluoruro	Non più di 50 mg/kg (espresso come fluoro)
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Cadmio	Non più di 1 mg/kg
Piombo	Non più di 4 mg/kg
Mercurio	Non più di 1 mg/kg

E 407 CARRAGENINA

Sinonimi	I prodotti in commercio sono venduti con diverse denominazioni: Musco d'Irlanda Eucheuman (da Eucheuma spp.) Iridophycan (da Irdidaea spp.) Hypnean (da Hypnea spp.) Furcellaria o agar di Danimarca (da Furcellaria fastigiata) Carragenina (da Chondrus e Gigartina spp.)
Definizione	La carragenina è ottenuta a partire da ceppi naturali di alghe delle famiglie delle Gigartinaceae, Solieriaceae, Hypneaceae e Furcellariaceae, appartenenti alla classe delle Rhodophyceae (a The rosse), per estrazione acquosa. Nessun precipitante organico deve essere utilizzato eccetto metanolo, etanolo e propan-2-olo. La carragenina è costituita essenzialmente dai sali di calcio, di potassio, di sodio e di magnesio di esteri solforici di polisaccaridi che per idrolisi, danno galattosio e 3,6-anidrogalattosio. La carragenina non deve essere idrolizzata od altrimenti degradata chimicamente.
EINECS	232-524-2
Descrizione	Polvere di consistenza da grossolana a fine, di colore da giallastro ed incolore e praticamente inodore

Identificazione

A. Saggi positivi per galattosio, anidro-galattosio e solfato

Purezza

Tenore di metanolo, etanolo e propan-2-olo	Non più dello 0,1% singolarmente o in combinazione
Viscosità a 75 ºC di una soluzione all'1,5%	Non meno di 5 mPa.s
Perdita all'essiccamento	Non più del 12% a 105 ºC per 4 ore
Solfato	Non meno del 15% e non più del 40% su base Anidra (espresso come SO_4)
Ceneri	Non meno del 15% e non più del 40% su base anidra determinate a 550 ºC
Ceneri insolubili in soluzione acida	Non più dell' 1% su base anidra (insolubili in acido cloridrico al 10%)
Sostanze insolubili in soluzione acida	Non meno del 2% su base anidra (insolubili in acido solforico all'1% v/v)
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Piombo	Non più di 5 mg/kg
Mercurio	Non più di 1 mg/kg
Cadmio	Non più di 1 mglkg
Metalli pesanti (come Pb)	Non più di 20 mg/kg
Conteggio totale su piastra	Non più di 5000 ufc/grammo
Lieviti e muffe	Non più di 300 ufc/grammo
E. Coli	Assente in 5 grammi
Salmonella	Assente in 10 grammi

E450 i) DIFOSFATO DISODICO

Sinonimi	Diidrogenodifosfato di disodio Diidrogenopirofosfato di disodio Pirofosfato acido di sodio Pirofosfato disodico

Definizione

Denominazione chimica	Diidrogenodifosfato di disodio
EINECS	231-835-0
Formula chimica	$Na_2H_2P_2O_7$
Peso molecolare	221,94
Tenore	Non inferiore al 95% di difosfato di disodio
Descrizione	Polvere o granuli bianchi

Identificazione

A. Saggi positivi per sodio e fosfato	
B. Solubilità	Solubile in acqua.
C. pH di una soluzione all'1%	Tra 3,7 e 5,0
D. Tenore di $P_2 O_5$	Non inferiore al 63% e non superiore al 64,5%

Purezza

Perdita all'essiccamento	Non più di 0,5% (105 ºC, 4 ore)
Sostanze insolubili in acqua	Non più dell'1%
Fluoruro	Non più di 10 mg/kg (espresso come fluoro)
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Cadmio	Non più di 1 mg/kg
Piombo	Non più di 4 mg/kg
Mercurio	Non più di 1 mg/kg

E 450 ii) DIFOSFATO TRISODICO

Sinonimi	Pirofosfato acido trisodico Monoidrogenodifosfato trisodico

Definizione

EINECS	238-735-6
Formula chimica	Monoidrata: $Na_3HP_2O_7 . H_2O$ Anidra: $Na_3HP_2O_7$
Peso molecolare	Monoidrata: 261,95 Anidra: 243,93
Tenore	Non inferiore al 95% sulla base anidra
Descrizione	Polvere o granuli bianchi

Identificazione

A. Saggi positivi per sodio e fosfato	
B. Solubilità	Solubile in acqua
C. pH di una soluzione all'l%	Tra 6,7 e 7,5
D. Tenore di $P_2 O_5$	Non inferiore al 57% e non superiore al 59%)

Purezza

Perdita all'essiccamento	Non più di 0,5% (105 ºC, 4 ore)
Perdita alla combustione	Non più del 4,5% (anidra) Non più dell' 11,5% sulla base monoidrata
Sostanze insolubili in acqua	Non più dello 0,2%
Fluoruro	Non più di 10 mg/kg (espresso come fluoro)
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Cadmio	Non più di 1 mg/kg
Piombo	Non più di 4 mg/kg
Mercurio	Non più di 1 mg/kg

E450 iii) DIFOSFATO DI TETRASODIO

Sinonimi	Pirofosfato tetrasodico Pirofosfato di sodio

Definizione

Denominazione chimica	Difosfato di tetrasodio
EINECS	231-767-1
Formula chimica	Anidra: $Na_4P_2O_7$ Decaidrata: $Na_4P_2O_7 \cdot 10\ H_2O$
Peso molecolare	Anidra: 265,94 Decaidrata: 446,09
Tenore	Non inferiore al 95% di $Na_4\ P_2O_7$ sulla base combusta
Descrizione	Cristalli bianchi o incolori oppure polvere cristallina o polvere granulare bianca. II decaidrato risulta efflorescente se esposto ad aria secca

Identificazione

A. Saggi positivi per sodio e fosfato	
B. Solubilità	Solubile in acqua. Insolubile in etanolo
C. pH di una soluzione all'1%	Tra 9,8 e 10,8

D. Tenore di $P_2 O_5$	Non inferiore al 52,5% e non superiore al 54,0%
Purezza	
Perdita alla combustione	Non più dello 0,5% per il sale anidro, non meno del 38% e non oltre il 42% per il decaidrato, dopo essiccamento a 105 ºC per quattro ore, seguita da combustione a 550 ºC per trenta minuti
Sostanze insolubili in acqua	Non più dello 0,2%
Fluoruro	Non più di 10 mg/kg (espresso come fluoro)
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Cadmio	Non più di 1 mg/kg
Piombo	Non più di 4 mg/kg
Mercurio	Non più di 1 mglkg

E450 v) DIFOSFATO DI TETRAPOTASSIO

Sinonimi	Pirofosfato di potassio Pirofosfato di tetrapotassio
Definizione	
Denominazione chimica	Difosfato di tetrapotassio
EINECS	230-785-7
Formula chimica	$K_4P_2O_7$
Peso molecolare	330,34 (Anidra)
Tenore	Non inferiore al 95% su base combusta
Descrizione	Cristalli incolori o polvere bianca molto igroscopica
Identificazione	
A. Saggi positivi per potassio e fosfato	
B. Solubilità	Solubile in acqua. Insolubile in etanolo
C. pH di una soluzione all'1%	Tra 10,0 e 10,8
D. Tenore di $P_2 O_5$	Non meno del 42,0% e non più del 43,7% sulla base anidra
Purezza	
Perdita alla combustione	Non più del 2% dopo essiccamento a 105 ºC per quattro ore, seguita da combustione a 550 ºC per trenta minuti
Sostanze insolubili in acqua	Non più dello 0,2%
Fluoruro	Non più di 10 mg/kg (espresso come fluoro)
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Cadmio	Non più di 1 mg/kg
Piombo	Non più di 4 mg/kg
Mercurio	Non più di 1 mg/kg

E 450 vi) DIFOSFATO DI DICALCIO

Sinonimi	Pirofosfato di calcio
Definizione	
Denominazione chimica	Difosfato di dicalcio Pirofosfato di dicalcio
EINECS	232-221-5
Formula chimica	$Ca_2P_2O_7$
Peso molecolare	254,12
Tenore	Non inferiore al 96%
Descrizione	Polvere fine, bianca ed inodore
Identificazione	
A. Saggi positivi per calcio e fosfato	
B. Solubilità	Insolubile in acqua. Solubile in acido cloridrico e nitrico diluito
C. pH di una sospensione acquosa al 10%	Tra 5,5 e 7,0
D. Tenore di $P_2 O_5$	Non meno del 55% e non più del 56%
Purezza	
Perdita alla combustione	Non più dell'1,5% a 800 ºC ± 25 ºC per 30 minuti
Fluoruro	Non più di 50 mg/kg (espresso come fluoro)
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Cadmio	Non più di 1 mg/kg
Piombo	Non più di 4 mg/kg
Mercurio	Non più di 1 mg/kg

E 450 vii) DIIDROGENODIFOSFATO DI CALCIO

Sinonimi	Pirofosfato acido di calcio Di-idrogenopirofosfato di monocalcio
Definizione	
Denominazione chimica	Diidrogenodifosfato di calcio Pirofosfato di dicalcio
EINECS	238-933-2
Formula chimica	$CaH_2 P_2O_7$
Peso molecolare	215,97
Tenore	Non inferiore al 90% sulla base anidra
Descrizione	Cristalli o polvere bianchi
Identificazione	
A. Saggi positivi per calcio e fosfato	
B. Tenore di $P_2 O_5$	Non meno del 61% e non più del 64%
Purezza	
Sostanze insolubili in soluzione acida	Non più dello 0,4%
Fluoruro	Non più di 30 mg/kg (espresso come fluoro)
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Cadmio	Non più di 1 mg/kg
Piombo	Non più di 4 mg/kg
Mercuno	Non più di 1 mg/kg

E451 i) TRIFOSFATO PENTASODICO

Sinonimi	Tripolifosfato pentasodico Tripolifosfato di sodio
Definizione	
Denominazione chimica	Trifosfato pentasodico
EINECS	231-838-7
Formula chimica	$Na_5O_{10}P_3\ nH_2O$ (n = 0 o 6)
Peso molecolare	367,86
Tenore	Non inferiore all'85,0% (anidra) o al 65,0% (esaidrata)
Descrizione	Granuli o polvere di colore bianco leggermente igroscopici
Identificazione	
A. Saggi positivi per sodio e fosfato	
B. Solubilità	Facilmente solubile in acqua. Insolubile in etanolo
C. pH di una soluzione all'1%	Tra 9,1 e 10,2
D. Tenore di $P_2 O_5$	Non inferiore al 56% e non superiore al 59% (anidra) oppure non inferiore al 43% e non superiore al 45% (esaidrata)
Purezza	
Perdita all'essiccamento	Anidra: non più dello 0,7% (105 ºC, 1 ora) Esaidrata: non più del 23,5% (dopo essiccamento a 60 ºC per 1 ora e quindi a 105 ºC per 4 ore)
Sostanze insolubili in acqua	Non più dello 0,1%
Polifosfati superiori	Non più di 1%
Fluoruro	Non più di 10 mg/kg (espresso come fluoro)
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Cadmio	Non più di 1 mg/kg
Piombo	Non più di 4 mg/kg
Mercurio	Non più di 1 mg/kg

E451 ii) TRIFOSFATO PENTAPOTASSICO

Sinonimi	Tripolifosfato pentapotassico Trifosfato di potassio Tripolifosfato di potassio
Definizione	
Denominazione chimica	Trifosfato pentapotassico Tripolifosfato pentapotassico

EINECS 237-574-9
Formula chimica $K_5O_{10}P_3$
Peso molecolare 448,42
Tenore Non inferiore all'85% sulla base anidra
Descrizione Granuli o polvere igroscopici di colore bianco

Identificazione

A. Saggi positivi per potassio e fosfato
B. Solubilità Molto solubile in acqua.
C. pH di una soluzione all'1% Tra 9,2 e 10,5
D. Tenore di $P_2 O_5$ Non inferiore al 46,5% e non superiore al 48%

Purezza

Perdita alla combustione Non più dello 0,4% (dopo essiccamento a 105 °C per 4 ore, seguita da combustione a 550 °C per 30 minuti)
Sostanze insolubili in acqua Non più del 2%
Fluoruro Non più di 10 mg/kg (espresso come fluoro)
Arsenico Non più di 3 mg/kg
Cadmio Non più di 1 mg/kg
Piombo Non più di 4 mg/kg
Mercurio Non più di 1 mg/kg

E452 i) POLIFOSFATO DI SODIO

1. POLIFOSFATO SOLUBILE

Sinonimi Esametafosfato di sodio
Tetrapolifosfato di sodio
Sale di Graham
Polifosfati di sodio, vetrosi
Polimetafosfato di sodio
Metafosfato di sodio

Definizione I polifosfati di sodio solubili sono ottenuti per fusione e successivo raffreddamento degli ortofosfati di sodio. Si tratta di una classe di composti formati da diversi polifosfati amorfi e solubili in acqua che consistono di catene lineari di unità di metafosfato $(NaPO_3)$ x dove x □ 2. con gruppi terminali di Na_2PO_4. Tali sostanze sono generalmente identificate sulla base del rapporto Na_2O/P_2O_5 o del loro contenuto di P_2O_5 Il rapporto Na_2O/P_2O_5 è di circa 1,3 tetrapolifosfato di sodio, dove x è circa = 4; di circa 1,1 per il sale di Graham, comunemente detto esametafosfato di sodio, dove x = da 13 a 18; e di circa 1,0 per i polifosfati di sodio con peso molecolare maggiore, dove x è compresa tra 20 e 100 o più. Il pH delle loro soluzioni è compreso tra 3,0 e 9,0

Denominazione chimica Polifosfato di sodio
EINECS 272-808-3
Formula chimica Miscele eterogenee di sali di sodio degli acidi polifosforici lineari condensati aventi la formula generale $H_{(n+2)}P_nO_{(3n+1)}$ dove «n» è pari o superiore a 2
Peso molecolare $(102)_n$
Descrizione Polvere trasparente, scaglie o granuli incolori o bianchi

Identificazione

A. Saggi positivi per sodio e fosfato
B. Solubilità Molto solubile in acqua
C. pH di una soluzione all'1% Tra 3,0 e 9,0
D. Tenore di P_2O_5 Non meno del 60% e non più del 71% sulla base combusta

Purezza

Perdita alla combustione Non più dell'1%
Sostanze insolubili in acqua Non più di 0,1%
Fluoruro Non più di 10mg/kg (espresso come fluoro)
Arsenico Non più di 3 mg/kg
Cadmio Non più di 1 mg/kg
Piombo Non più di 4 mg/ka
Mercurio Non più di l mglkg

2. POLIFOSFATO INSOLUBILE

Sinonimi Metafosfato di sodio insolubile
Sale di Maddrell
Polifosfato di sodio insolubile

Definizione Il metafosfato di sodio insolubile è un polifosfato di sodio con elevato peso molecolare composto da due lunghe catene di metafosfato $(NaPO_3)x$ che si sviluppano a spirale in direzione opposta attorno a un unico asse. Il rapporto Na_2O/P_2O_5 è circa 1,0. Il pH di una sospensione acqusa da 1 al 3% è di circa 6,5

Denominazione chimica Polifosfato di sodio
EINECS 272-808-3
Formula chimica Miscele eterogenee di sali di sodio degli acidi politòsforici lineari condensati aventi la formula generale $H_{(n+2)}P_nO_{(3n+1)}$ dove «n» è pari o superiore a 2
Peso molecolare $(102)_n$
Descrizione Polvere bianca cristallina

Identificazione

A. Saggi positivi per sodio e fosfato
B. Solubilità Insolubile in acqua, solubile negli acidi minerali e in soluzioni di cloruri di potassio e ammonio (ma non di sodio)
C. pH di sospensione acquosa da l a 3% Circa 6,5
D. Tenore di $P_2 O_5$ Compreso tra il 68,7% e il 70,0%

Purezza

Fluoruro Non più di 10 mg/kg (espresso come fluoro)
Arsenico Non più di 3 mg/kg
Cadmio Non più di 1 mg/kg
Piombo Non più di 4 mg/kg
Mercurio Non più di 1 mg/kg

E452 ii) POLIFOSFATO DI POTASSIO

Sinonimi Metafosfato di potassio
Polimetafosfato di potassio
Sale di Kurrol

Definizione

Denominazione chimica Polifosfato di potassio
EINECS 232-212-6
Formula chimica $(KPO_3)_n$
Miscele eterogenee di sali di potassio degli acidi polifosforici lineari condensati aventi la formula generale $H_{(n+2)}P_nO_{(3n+1)}$ dove «n» è pari o superiore di a 2
Peso molecolare $(118)_n$
Descrizione Polvere bianca fine, cristalli o scaglie vitree incolori

Identificazione

A. Saggi positivi per potassio e fosfato

B. Solubilità	1g si dissolve in l00ml di una soluzione di acetato di sodio 1 a25
C. pH di una soluzione all'1%	Non più di 7,8
D. Tenore di P_2O_5	Tra 53,5% e 61,5% sulla base combusta
Purezza	
Perdita alla combustione	Non più dell'2% (105 ºC, 4 ore, seguita da combustione a 550 ºC, 30 minuti)
Fosfato ciclico	Non più dell'8% sul tenore di P_2O_5
Fluoruro	Non più di 10 mg/kg (espresso come fluoro)
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Cadmio	Non più di 1 mg/kg
Piombo	Non più di 4 mg/kg
Mercurio	Non più di 1 mg/kg

E 452 iv) POLIFOSFATO DI CALCIO

Sinonimi	Metafosfato di calcio Polimetafosfato di calcio
Definizione	
Denominazione chimica	Polifosfato di calcio
EINECS	236-769-6
Formula chimica	$(CaP_2O_6)_n$
	Miscele eterogenee di sali di calcio degli acidi polifosforici lineari condensati aventi la formula generale $H_{(n+2)}P_nO_{(n+1)}$, dove «n» è pari o superiore di a 2
Peso molecolare	$(198)_n$
Descrizione	Cristalli inodori e incolori o polvere bianca
Identificazione	
A. Saggi positivi per calcio e fosfato	
B. Solubilità	In genere, moderatamente solubile in acqua. Solubile in ambiente acido
C. Tenore di CaO	Tra 27-29,5%
D. Tenore di P_2O_5	Tra 71% e 73% sulla base combusta
Purezza	
Perdita alla combustione	Non più del 2% (105 ºC, 4 ore, seguita da combustinne a 550 ºC, 30 minuti)
Fosfato ciclico	Non più dell'8% sul tenore di P_2O_5
Fluoruro	Non più di 30 mg/kg (espresso come fluoro)
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Cadmio	Non più di 1 mg/kg
Piombo	Non più di 4 mg/kg
Mercurio	Non più di 1 mg/kg

E650 ACETATO DI ZINCO

Sinonimi	Acido acetico, sale di zinco diidrato
Definizione	
Denominazione chimica	Acetato di zinco diidrato
Formula chimica	$C_4H_6O_4Zn - 2H_2O$
Peso molecolare	219,51
Tenore	Contenuto di $C_4H_6O_4Zn\ 2H_2O$ non inferiore al 98% e non superiore al 102%
Descrizione	Cristalli incolori o polvere fine di colore bianco sporco
Identificazione	
A. Saggi positivi per acetato e zinco	
B. pH di una soluzione al 5%	Tra 6,0 e 8,0
Purezza	
Sostanze insolubili	Non più dello 0,005%
Cloruri	Non più di 50 mg/kg
Solfati	Non più di 100 mg/kg
Alcalini e alcalino-terrosi	Non più di 0,2%
Impurità volatili organiche	Supera la prova
Ferro	Non più di 50 mg/kg
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Piombo	Non più di 20 mg/kg
Cadmio	Non più di 5 mg/kg

E943a BUTANO

Sinonimi	n-Butano
Definizione	
Denominazione chimica	Butano
Formula chimica	$CH_3\ CH_2\ CH_2\ CH_3$
Peso molecolare	58,12
Tenore	Non inferiore al 96%
Descrizione	Gas o liquido incolore con debole odore caratteristico
Identificazione	
A. Pressione di vapore	108,935 kPa a 20 ºC
Purezza	
Metano	Non più dello 0,15% v/v
Etano	Non più dello 0,5% v/v
Propano	Non più dell'1,5% v/v
Isobutano	Non più del 3,0% v/v
1.3-butadiene	Non più dello 0,1% v/v
Umidità	Non più dello 0,005%

E943b ISOBUTANO

Sinonimi	2-metilpropano
Definizione	
Denominazione chimica	2-metilpropano
Formula chimica	$(CH_3)_2CH\ CH_3$
Peso molecolare	58,12
Tenore	Non inferiore al 94%
Descrizione	Gas o liquido incolore con debole odore caratteristico
Identificazione	
A. Pressione di vapore	205,465 kPa a 20 ºC
Purezza	
Metano	Non più dello 0,15% v/v
Etano	Non più dello 0,5% v/v
Pronano	Non più del 2,0% v/v
n-Butano	Non più del 4,0% v/v
1,3-butadiene	Non più dello 0,1% v/v
Umidità	Non più dello 0,005%

E 944 PROPANO

Definizione	
Denominazione chimica	Propano
Formula chimica	$CH_3\ CH_2\ CH_3$
Peso molecolare	44,09
Tenore	Non inferiore al 95%
Descrizione	Gas o liquido incolore con debole odore caratteristico
Identificazione	
A. Pressione di vapore	732,9 10 kPa a 20 ºC
Purezza	
Metano	Non più dello 0,15% v/v
Etano	Non più dell'1,5% v/v
Isobutano	Non più del 2,0% v/v
n-Butano	Non più dell'1,0% v/v
1.3-butadiene	Non più dello 0,1% v/v
Umidità	Non più dello 0,005%

E949 IDROGENO

Definizione	
Denominazione chimica	Idrogeno
EINECS	215-605-7
Formula chimica	H_2
Peso molecolare	2
Tenore	Non inferiore al 99,9%
Descrizione	Gas incolore, inodore, altamente infiammabile
Purezza	
Acqua	Non più dello 0,005% v/v
Ossigeno	Non più dello 0,00 1% v/v
Azoto	Non più dello 0,75% v/v

E 1201 POLIVINILPIRROLIDONE

Sinonimi	Povidone PVP Polivinilpirrolidone solubile
Definizione	
Denominazione chimica	Polivinilpirrolidone poli-[1-(2-ossi-1-pirrolidinile)-etilene]
Formula chimica	$(C_6H_9NO)_n$
Peso molecolare	Non inferiore a 25000
Tenore	Contenuto di azoto non inferiore all'11,5% e non superiore al 12,8% sulla base anidra
Descrizione	Polvere bianca o quasi bianca
Identificazione	
A. Solubilità	Solubile in acqua e in etanolo. Insolubile in etere
B. pH di una soluzione al 5%	Tra 3,0 e 7,0
Purezza	
Acqua	Non più del 5% (Karl Fischer)
Ceneri totali	Non più dello 0,1%
Aldeide	Non più di 500 mg/kg (come acetaldeide)
N-vinilpirrolidone libero	Non più di 10 mg/kg
Idrazina	Non più di 1 mg/kg
Piombo	Non più di 5 mg/kg

202 POLI VINILPOLIPIRROLIDONE

Sinonimi	Crospovidone Polividone reticolato Polivinilpirrolidone insolubile
Definizione	Il polivinilpolipirrolidone è un poli-[1-(2-ossi-1-pirrolidinile)-etilene], reticolato in modo casuale. E prodotto dalla polimerizzazione di N-vinil-2-pirrolidone in presenza di un catalizzatore caustico o di N, N-divin 1-imidazolidone. Data la sua insolubilità in tutti i comuni solventi. la gamma di peso molecolare non può essere determinata analiticamente
Denominazione chimica	Polivinilpolipirrolidone, poli-[1-(2-ossi-1-pirrolidinile)-etilene]
Formula chimica	$(C_6H_9NO)_n$
Tenore	Contenuto di azoto non inferiore all'11% e non superiore al 12,8% sulla base anidra
Descrizione	Polvere bianca igroscopica di odore debole, non sgradevole
Identificazione	
A. Solubilità	Insolubile in acqua, etanolo e etere
B. pH di una sospensione acquosa all'1%	Tra 5,0 e 8,0
Purezza	
Acqua	Non più di 6% (Karl Fischer)
Ceneri solfatate	Non più dello 0,4%
Sostanze solubili in acqua	Non più dell'1%
N-vinilpirrolidone libero	Non più di 10 mg/kg
N,N'-divinil-imidazolidone libero	Non più di 2 mg/kg
Piombo	Non più di 5 mg/kg

03A10946

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 15 settembre 2003.

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola e vini a I.G.T. per la regione Molise.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO

Visto il regolamento del Consiglio (C.E). n. 1493/99 del 17 maggio 1999 in particolare l'allegato V che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola e del vino da tavola.

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera (H), punto 4 che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento della Commissione (C.E.) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale del 3 dicembre 2001, n. 281, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, «recanti norme per la repressione delle frodi nelle preparazioni dei mosti, vini e aceti»;

Visto l'attestato dell'assessorato all'agricoltura della regione Molise, con il quale gli organi medesimi hanno certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2003, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle

disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 30 luglio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2003.

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2003-2004 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti dalle uve raccolte nelle aree viticole della regione Molise atte a dare vini da tavola e vini a I.G.T.

2. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale è effettuato secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 15 settembre 2003

Il capo del Dipartimento: PILO

03A10443

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 4 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «La Pisana società cooperativa agri-orto-frutto-vivaistica a responsabilità limitata», in Pontedera, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Pisana società cooperativa agri-orto-frutto-vivaistica a responsabilità limitata», con sede in Pontedera (Pisa), costituita in data 19 giugno 1979 con atto a rogito del notaio dott. Luccarelli Emilio di Pisa, REA n. 73354, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Alberto Daini, nato a Pisa il 21 gennaio 1963, con residenza in Pisa viale Delle Piagge n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10447

DECRETO 7 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Arci - Società cooperativa a r.l.», in Tivoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Arci - Società cooperativa a r.l.», con sede in Tivoli (Roma), costituita in data 3 maggio 1974 con atto a rogito del notaio dott. Michele Canino di Roma, REA n. 393739, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Caterina Borelli, nata a Catanzaro il 14 febbraio 1964, con studio in Roma, via Flaminia n. 388, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10444

DECRETO 7 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «CO.NA.FI. - Cooperativa nazionale floricoltori italiani - Coop. a r.l.», in Portici, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CO.NA.FI. - Cooperativa nazionale floricoltori italiani - coop. a r.l.», con sede in Portici (Napoli), costituita in data 24 luglio 1980 con atto a rogito del notaio dott. Claudio Trinchillo, REA n. 329044, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Carlo Francesco Maria Mauro, nata a Lamezia Terme (Catanzaro) il 16 gennaio 1962, con residenza in Lamezia Terme (Catanzaro), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10445

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Indirizzi operativi per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici

Ai presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano
All'ANCI
All'UPI
All'UNCEM
e, per conoscenza:
Al Ministro per gli affari regionali
Al capo del Dipartimento della protezione civile

In considerazione della particolare stagione estiva che si avvia a conclusione, caratterizzata da elevate temperature e scarse precipitazioni, è lecito ipotizzare, per questo mese e per l'autunno, frequenti fenomeni di precipitazioni particolarmente intensi e diffusi che, nella situazione di grave dissesto idrogeologico che interessa alcune zone del nostro Paese, peraltro accentuata negli ultimi mesi dal fenomeno degli incendi boschivi, potrebbero causare eventi idrogeologici severi con gravi conseguenze per la popolazione ed il territorio.

In relazione allo scenario delineato, nell'ambito delle iniziative che le SS.LL. vorranno assumere per migliorare la capacità previsionale dei fenomeni alluvionali e franosi su scala locale, per impedire o mitigare gli effetti dannosi di tali eventi sul territorio e per ottimizzare la risposta di protezione civile in fase di emergenza, si sottolineano, di seguito, le problematiche più delicate ed urgenti che andranno necessariamente affrontate per ridurre, quanto più è possibile, il rischio per la popolazione.

In primo luogo è necessario che ciascuna regione e provincia autonoma, anche nell'eventualità del mancato esercizio delle prerogative di cui all'art. 108 del decreto legislativo n. 112/1998, attribuisca le responsabilità in materia di pianificazione di emergenza e di attuazione degli interventi e definisca con urgenza, in relazione anche al temuto manifestarsi di un evento di natura idrogeologica, le procedure per l'attivazione del sistema di protezione civile su scala territoriale in modo da garantire il necessario raccordo, sia in fase previsionale, sia in fase di emergenza, tra il livello nazionale e quello locale. Tali procedure dovranno innanzitutto assicurare un costante collegamento tra il centro situazioni del Dipartimento della protezione civile, le sale operative regionali e quelle degli uffici territoriali di governo, attive 24 ore su 24, e, quindi, garantire che l'allertamento venga tempestivamente trasmesso ai sindaci, in modo che ciascuno di essi, in qualità di autorità di protezione civile, possa provvedere all'attivazione dei primi servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione sul proprio territorio, coerentemente con quanto previsto dall'art. 108, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 112/1998. Qualora le condizioni lo richiedano, le suddette attività saranno svolte con il supporto delle autorità provinciali e regionali e di concerto con gli uffici territoriali di governo che, coerentemente con quanto pianificato in sede locale dai competenti enti territoriali assicurerà, agli stessi, il concorso dello Stato e delle relative strutture periferiche per l'attuazione agli ulteriori interventi.

In tal senso è utile che le SS.LL. provvedano, quanto prima, ad un censimento delle risorse pubbliche e private, in termini di uomini, mezzi, materiali e tecnologie, presenti sul proprio territorio, avendo cura di verificarne la dislocazione, l'efficienza, i tempi e le modalità di attivazione, in modo da contare su un quadro puntuale ed aggiornato dell'effettiva disponibilità in uso di emergenza.

In questo contesto si inserisce la necessità di promuovere, anche attraverso gli uffici territoriali di governo e le amministrazioni provinciali, tavoli tecnico-operativi con gli enti e le aziende che gestiscono i servizi essenziali e la viabilità, affinché vengano predisposte pianificazioni speditive atte a garantire la continuità dei servizi in caso di emergenza.

Un'attenzione particolare andrà riservata ai servizi sanitari, che, come è noto, in occasione di un evento calamitoso possono rappresentare tanto una risorsa quanto un elemento vulnerabile; sarà quindi necessario definire, insieme con i responsabili delle strutture sanitarie, le misure preventive da adottare per garantire la sicurezza e la funzionalità dei servizi in emergenza.

Nell'ambito dell'attività di prevenzione ritengo doveroso che le SS.LL. si facciano parte diligente al fine di promuovere e definire, nel dettaglio, le azioni del servizio di piena e di pronto intervento idraulico. In tal senso, altresì, programmeranno con i gestori degli invasi, in stretta collaborazione con il Registro italiano dighe e le autorità di bacino, per quanto possibile, la massima disponibilità di volumi destinabili ai fini della laminazione delle eventuali piene.

Si chiede poi alla SS.LL. di voler accertare, in tempi brevi, con le modalità ritenute più opportune, l'avvenuta predisposizione dei piani di emergenza per rischio idrogeologico a livello provinciale e comunale e di verificarne l'effettiva attuabilità in caso di evento. In particolare, soprattutto per le aree ad elevato e molto elevato rischio idrogeologico (individuate e perimetrate sulla base del decreto-legge n. 180/1998 convertito nella legge n. 267/1998), anche in assenza di una pianificazione di emergenza, è necessario assicurarsi che, sulla base della definizione di scenari di massima, sia stato previsto un piano di viabilità alternativa a scala locale e siano state individuate in zone sicure:

sedi, anche provvisorie, per l'istituzione dei centri operativi e di coordinamento;

strutture che possano ospitare la popolazione preventivamente evacuata o senza tetto in seguito all'evento;

aree di emergenza per l'ammassamento dei soccorritori e delle risorse.

È opportuno, inoltre, verificare che nelle aree maggiormente a rischio, laddove non esistano adeguati sistemi di monitoraggio, vengano attivati, in situazioni di allerta, presidi territoriali composti da tecnici e volontari (usufruendo anche dei benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, laddove gli oneri risultino adeguatamente giustificati e documentati dalle regioni) per il controllo a vista del territorio, in modo da garantire il necessario supporto ai sindaci che hanno la responsabilità di adottare misure di salvaguardia della popolazione.

I sindaci dovranno essere sollecitati a prevedere sistemi di allertamento rapido che consentano alla popolazione di essere tempestivamente informata in caso di pericolo incombente, e quindi, di adottare i comportamenti più adeguati.

In tale contesto è opportuno che, a livello comunale, venga avviata quanto prima, nelle forme e nei modi ritenuti più adeguati e con il supporto delle strutture regionali e provinciali, un'attività di informazione alla popolazione che riguardi, in particolare, le norme di comportamento da seguire in situazione di emergenza.

I sindaci infine, sia durante le fasi che precedono il manifestarsi di un evento, sia durante l'evento stesso, dovranno essere altresì sollecitati a tenere costantemente aggiornate le sale operative provinciali e regionali e gli uffici territoriali di governo sull'evolversi della situazione e sulle misure adottate o che si intende adottare, affinché il sistema di protezione civile sovracomunale possa tempestivamente intervenire in caso di necessità. Sarà cura delle sale operative regionali e di quelle degli uffici territoriali di governo mantenere costantemente informato il Dipartimento della protezione civile.

Contestualmente ai presenti indirizzi operativi è stata avviata un'azione di sensibilizzazione nei confronti delle amministrazioni ed enti dello Stato affinché provvedano a raccordarsi con le SS.LL. nell'attività di pianificazione dell'emergenza e siano pronti ad affrontare, con tutte le risorse a disposizione, eventuali situazioni di crisi.

Sono certo che tutte le diverse componenti istituzionali che concorrono all'attività di protezione civile vorranno attuare gli indirizzi operativi proposti per il conseguimento del fondamentale, comune, obiettivo di aumentare la capacità di risposta operativa del sistema e, quindi, ridurre i possibili danni connessi a eventi idrogeologici.

Il Dipartimento della protezione civile assicurerà ogni dovuta collaborazione ed assistenza nelle forme ritenute più opportune per garantire la compiuta applicazione di quanto contenuto nella presente direttiva promuovendo e partecipando a riunioni di coordinamento e di verifica a livello nazionale e regionale finalizzate all'esame ed alla soluzione di qualsiasi problematica che possa compromettere le attività di competenza di ogni amministrazione interessata.

Roma, 8 settembre 2003

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: BERLUSCONI

03A10513

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato d'Israele, con allegato, firmato a Roma il 27 aprile 1999.

In data 23 maggio 2003 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato d'Israele, con allegato, firmato a Roma il 27 aprile 1999, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 74 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 65 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2003.

Conformemente all'art. 21, l'Accordo è entrato in vigore in data 1º luglio 2003.

03A10509

Rilascio di exequatur

In data 8 settembre 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Giacomo Bugaro, console onorario della Repubblica di Bulgaria in Ancona.

In data 8 settembre 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Giorgio De Faveri, console onorario della Repubblica di Bulgaria in Treviso.

In data 5 settembre 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Demetrio Zavoianni, console onorario della Repubblica federativa del Brasile in Bari.

Da 03A10510 a 03A10512

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il comune di Cerzeto (Cosenza) ha dichiarato il dissesto finanziario con deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 1º maggio 1990, con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e successive modificazioni.

Con decreto del 14 gennaio 1993 è stato nominato il commissario straordinario di liquidazione nella persona del dott. Eugenio Mangiacasale per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

A seguito del decesso del dott. Eugenio Mangiacasale, con decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 2000 è stato nominato il dott. Ermenegildo Mauro Lata.

L'elezione, in data 28 maggio 2002, a sindaco del comune di Cerzeto del signor Francesco Natalino Lata, padre del dott. Ermenegildo Mauro Lata, ha determinato le condizioni di incompatibilità di cui all'art. 236, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si rende, quindi necessaria la sostituzione del dott. Ermenegildo Mauro Lata.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2003 il dott. Carlo Ponte è stato nominato ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Ermenegildo Mauro Lata.

03A10446

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 17 settembre 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1212
Yen giapponese	130,58
Corona danese	7,4286
Lira Sterlina	0,70020
Corona svedese	9,0783
Franco svizzero	1,5493
Corona islandese	89,17
Corona norvegese	8,2090
Lev bulgaro	1,9465
Lira cipriota	0,58391
Corona ceca	32,743
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,20
Litas lituano	3,4532
Lat lettone	0,6398
Lira maltese	0,4269
Zloty polacco	4,5247
Leu romeno	38027
Tallero sloveno	235,2300
Corona slovacca	41,310
Lira turca	1542063
Dollaro australiano	1,6894
Dollaro canadese	1,5338
Dollaro di Hong Kong	8,7447
Dollaro neozelandese	1,9182
Dollaro di Singapore	1,9632
Won sudcoreano	1312,98
Rand sudafricano	8,3043

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A10565

BANCA D'ITALIA

Procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative agli intermediari non bancari. (Provvedimento 3 settembre 2003).

Il Testo unico bancario e il Testo unico della finanza individuano le sanzioni amministrative applicabili nei casi di violazione delle norme contenute nei medesimi Testi unici ovvero nelle relative disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza e disciplinano le procedure che conducono all'adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi (art. 145 del Testo unico bancario e art. 195 del Testo unico della finanza).

La procedura disciplinata dall'art. 145 del Testo unico bancario rappresenta il modello di riferimento nella disciplina sanzionatoria dell'ordinamento finanziario. A tale procedura, infatti, si ispira quella relativa alle violazioni di norme in tema di attività di intermediazione mobiliare, contenuta nell'art. 195 del Testo unico della finanza.

Quest'ultima procedura sanzionatoria, in considerazione della ripartizione delle funzioni di vigilanza nel settore dell'intermediazione mobiliare tra la Banca d'Italia e la Consob, presenta taluni tratti distintivi rispetto a quella disciplinata dal Testo unico bancario.

In particolare, la procedura ex art. 195 del Testo unico della finanza è avviata su proposta della Banca d'Italia o della Consob, sulla base di accertamenti relativi ad aspetti rientranti nella rispettiva sfera di competenza.

In relazione all'evoluzione del quadro normativo, all'esperienza maturata in sede di applicazione della disciplina e agli indirizzi giurisprudenziali in materia, si rende necessario prevedere una disciplina compiuta e aggiornata delle diverse fasi in cui si articola l'iter per l'applicazione di sanzioni amministrative.

Le disposizioni riportate in allegato trovano applicazione nei confronti dei soggetti che operano presso i seguenti intermediari non bancari:

I) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del Testo unico bancario e istituti di moneta elettronica (IMEL);

II) società di intermediazione mobiliare (SIM), società di gestione del risparmio II e (SGR) società di investimento a capitale variabile (SICAV).

La procedura relativa agli intermediari sub I) è disciplinata dall'art. 145 del Testo unico bancario, mentre quella relativa agli intermediari sub II) è disciplinata dall'art. 195 del Testo unico della finanza.

Le fasi salienti delle predette procedure sono le seguenti (1):

a) contestazione delle irregolarità da parte della Banca d'Italia;

b) presentazione delle controdeduzioni da parte dei soggetti interessati;

c) valutazione delle controdeduzioni da parte della Banca d'Italia ed eventuale proposta di irrogazione delle sanzioni al Ministro dell'Economia e delle Finanze;

d) emanazione del decreto sanzionatorio da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

e) comunicazione del decreto sanzionatorio ai soggetti interessati e all'intermediario responsabile in solido da parte della Banca d'Italia.

Infine, si segnala che le disposizioni riportate in allegato relative alla procedura ex art. 195 del Testo unico della finanza si riferiscono solo a fatti il cui accertamento rientra nella competenza della Banca d'Italia.

Roma, 3 settembre 2003

Il direttore generale: DESARIO

---

(1) Nel caso di procedura sanzionatoria ex art. 195 del Testo unico della finanza, la proposta di irrogazione delle sanzioni (cfr. lett. *c*) è formulata al Ministero dell'Economia e delle Finanze e gli adempimenti richiamati nelle lettere *d* ed *e)* sono di competenza del Ministero medesimo.

ALLEGATO

SANZIONI E PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA

Sezione I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. *Fonti normative.*

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del d.lgs. n. 385/93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito «T.U.B.»):

art. 133, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di abuso di denominazione;

artt. 139 e 140, che prevedono, tra l'altro, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di partecipazione al capitale di intermediari finanziari e di IMEL;

art. 143, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di emissione di valori mobiliari;

art. 144, che indica le norme del medesimo T.U. la cui violazione, estesa anche alle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie, determina l'applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie, i soggetti destinatari nonché gli importi minimi e massimi delle sanzioni medesime;

art. 145, che disciplina la procedura sanzionatoria amministrativa.

La materia è altresì disciplinata dai seguenti articoli del d.lgs. n. 58/98 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito «T.U.F.»):

art. 188, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie in caso di abuso di denominazione;

art. 189, che stabilisce sanzioni amministrative pecuniarie per l'omissione delle comunicazioni previste dagli artt. 15, commi 1 e 3, 17, 80, comma 7, del medesimo T.U.F.;

art. 190, che indica le norme del T.U.F. la cui violazione - estesa anche alle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob - determina l'applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie, i soggetti destinatari nonché gli importi minimi e massimi delle sanzioni medesime;

art. 195, che disciplina la procedura sanzionatoria amministrativa nel caso di violazioni di cui all'art. 190.

Si richiamano, inoltre:

le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, modificate dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che trovano applicazione per gli aspetti della procedura sanzionatoria non espressamente disciplinati dall'art. 145 del T.U.B. e dall'art. 195 del T.U.F.;

l'art. 45 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, che indica le norme del medesimo d.lgs. la cui violazione determina l'applicabilità di sanzioni amministrative pecuniarie, i soggetti destinatari nonché gli importi minimi e massimi delle sanzioni e che prevede l'applicabilità dell'art. 145 del T.U.B.;

l'art. 9, comma 2, del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 253, che richiama la procedura prevista dall'art. 195 del T.U.F. ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di violazione delle disposizioni inerenti le procedure di reclamo per la soluzione delle controversie in materia di bonifici transfrontalieri;

l'art. 8, comma 3, del d.l. 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, che richiama la procedura prevista dall'art. 145 del T.U.B. ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di violazione degli obblighi di ritiro dalla circolazione e di trasmissione delle banconote e delle monete in euro sospette di falsità;

l'art. 11, comma 2, della l. 12 giugno 1973, n. 349, che prevede l'applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 144, comma 1, del T.U.B. per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, della legge medesima, concernenti i termini e le modalità di consegna dei titoli ai pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto;

il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, concernente la disciplina della riscossione mediante ruolo.

2. *Destinatari della disciplina.*

Le presenti disposizioni sono dirette ai soggetti che operano presso gli intermediari di seguito indicati:

intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del T.U.B. (2);

società di intermediazione mobiliare (SIM);

società di gestione del risparmio (SGR);

società di investimento a capitale variabile (SICAV);

istituti di moneta elettronica (IMEL).

Sono sottoposti alla procedura sanzionatoria:

coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o di controllo;

i dipendenti ai quali è affidata, nell'ambito della struttura aziendale, la responsabilità di specifiche funzioni presso aree o settori operativi;

i responsabili della revisione contabile, per la mancata comunicazione alla Banca d'Italia di atti o fatti rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire grave violazione delle norme disciplinanti l'attività di intermediazione mobiliare ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.

La medesima procedura trova applicazione nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 133, comma 3, del T.U.B. (induzione in altri del falso convincimento di essere sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 T.U.B.); 139, commi 1 e 3, del T.U.B. (partecipazione al capitale di banche e di società finanziarie capogruppo); 140, comma 1, del T.U.B. (comunicazioni relative alla partecipazione al capitale di banche, di società appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari); 143, del T.U.B. (emissione di valori mobiliari); 189, del T.U.F. (partecipazioni al capitale).

3. *Responsabili dei procedimenti amministrativi.*

I responsabili del procedimento amministrativo di cui alle presenti disposizioni sono - relativamente alle fasi di competenza della Banca d'Italia (Sez. II - parr. 1.1 - 1.3) - il Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e il Capo del Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali.

Sezione II

PROCEDURA SANZIONATORIA

1. *Fasi della procedura.*

La procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative prevista dall'art. 145 del T.U.B. si articola nelle seguenti fasi:

contestazione delle irregolarità;

presentazione delle controdeduzioni;

valutazione delle controdeduzioni da parte della Banca d'Italia ed eventuale proposta di irrogazione delle sanzioni al Ministro dell'Economia e delle Finanze;

emanazione del decreto sanzionatorio da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

comunicazione e pubblicazione del decreto.

La procedura disciplinata dall'art. 195 del T.U.F. si articola nelle medesime fasi, fatto salvo che per gli aspetti di volta in volta specificati.

1.1. *Contestazione delle irregolarità.*

Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione formale da parte della Banca d'Italia, nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili, delle irregolarità riscontrate nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

(2) I riferimenti agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale riguardano anche gli intermediari esteri, iscritti nel predetto elenco speciale, che abbiano esperito la procedura prevista dal D.M. 28 luglio 1994.

La contestazione avviene mediante apposita notifica della lettera di contestazione entro 90 giorni dall'accertamento (360 giorni per i soggetti residenti all'estero). Per le violazioni rilevate nel corso di ispezioni svolte dalla Banca d'Italia, il termine decorre dalla conclusione degli accertamenti presso l'intermediario; per le irregolarità riscontrate durante l'attività di vigilanza informativa il termine decorre dal momento in cui la Banca d'Italia viene in possesso di tutti gli elementi utili a qualificare compiutamente il fatto sotto il profilo sanzionatorio (normalmente dalla data di ricezione delle ulteriori informazioni richieste all'intermediario o fornite da altre Autorità).

La lettera di contestazione, oltre agli elementi formali idonei a qualificarla come atto di contestazione introduttivo della procedura sanzionatoria amministrativa, contiene:

il riferimento all'accertamento ispettivo, all'attività di vigilanza o alla documentazione acquisita, dalla quale sia emersa l'irregolarità;

la descrizione dell'irregolarità;

l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;

l'invito a far pervenire alla Banca d'Italia eventuali controdeduzioni nel termine di 30 giorni.

La lettera di contestazione viene notificata sulla base di quanto dispone l'art. 14 della l. 689/1981 che, nel richiamare le modalità previste dal codice di procedura civile, stabilisce che la notificazione possa essere effettuata anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione (3).

A tal fine, gli intermediari forniscono tempestivamente le informazioni richieste dalla Banca d'Italia, relative al luogo e alla data di nascita, alla residenza e al codice fiscale dei soggetti destinatari delle contestazioni, impegnandosi a verificarne l'esattezza.

La sanzione pecuniaria ha carattere personale. Peraltro, ai sensi dell'art. 145, comma 10, del T.U.B., gli intermediari ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono in solido del pagamento della sanzione e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili. Analoga disposizione è contenuta nell'art. 195, comma 9, del T.U.F.

La Banca d'Italia procede, pertanto, alla contestazione anche nei confronti del legale rappresentante dell'intermediario di appartenenza dei soggetti responsabili delle violazioni.

1.2. *Presentazione delle controdeduzioni.*

I soggetti responsabili delle violazioni e gli intermediari di appartenenza possono presentare controdeduzioni in ordine agli addebiti contestati. Il termine di 30 giorni per la presentazione degli scritti difensivi, che vanno trasmessi in duplice copia alla competente Filiale della Banca d'Italia, decorre dalla data di notifica della lettera di contestazione. Le controdeduzioni possono avere carattere individuale ovvero essere sottoscritte da tutti i soggetti interessati (ivi compreso il legale rappresentante dell'intermediario) o da alcuni di essi.

Entro il medesimo termine di 30 giorni i soggetti destinatari delle contestazioni possono chiedere alla Filiale della Banca d'Italia di essere ricevuti per esporre le proprie ragioni; di tali audizioni personali viene redatto un sintetico verbale.

Nei casi in cui sussistano particolari motivi che impediscano il rispetto del termine indicato per l'invio delle controdeduzioni o quando sia stata presentata un'istanza di audizione personale, i soggetti interessati possono richiedere una breve proroga (di norma non superiore ai 15 giorni).

La mancata presentazione di controdeduzioni non pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria.

1.3. *Valutazione delle controdeduzioni.*

La Banca d'Italia valuta le controdeduzioni, tenendo anche conto del complesso delle informazioni raccolte. L'eventuale proposta per l'irrogazione delle sanzioni è formulata dalla Banca d'Italia entro 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni o per lo svolgimento di audizioni personali da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la notifica della contestazione.

(3) Per i soggetti residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica della contestazione non è obbligatoria.

Nel caso in cui si rendano necessari ulteriori atti istruttori, ivi compresi accertamenti di carattere ispettivo, la Banca d'Italia può sospendere la procedura fino a un massimo di 120 giorni, dandone motivata comunicazione a tutti gli interessati.

La Banca d'Italia comunica all'interessato la chiusura del procedimento nel caso in cui gli elementi di difesa presentati, ovvero le altre informazioni raccolte, siano ritenuti idonei a giustificare i fatti oggetto di contestazione (4). Resta, comunque, ferma la possibilità per la Banca d'Italia di effettuare interventi di vigilanza volti ad assicurare la sana e prudente gestione degli intermediari e di richiamare i responsabili aziendali al puntuale rispetto delle disposizioni di vigilanza.

Ove sussistano gli estremi per l'applicazione delle sanzioni amministrative, la Banca d'Italia invia al Ministro dell'Economia e delle Finanze, per il tramite della Segreteria del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), una proposta motivata, unitamente alle lettere di contestazione, alle controdeduzioni e all'eventuale verbale di audizione dei soggetti responsabili.

La proposta per l'irrogazione delle sanzioni formulata ai sensi dell'art. 195 del T.U.F. è indirizzata al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'entità della sanzione, stabilita entro i limiti edittali previsti dalla legge, viene proposta avendo riguardo ai criteri fissati dalla l. 689/1981. In tale ambito, la gravità della violazione viene valutata tenendo conto, tra l'altro, delle conseguenze della medesima sulla situazione tecnica aziendale - con riguardo anche alle dimensioni dell'intermediario - ovvero sulla rappresentazione della situazione comunicata alla Banca d'Italia.

Conseguentemente, per la fissazione dell'entità della sanzione rilevano altresì:

le ipotesi di più violazioni della medesima disposizione ovvero di violazione di diverse disposizioni compiuta con un'unica azione od omissione;

i casi di reiterazione della condotta irregolare;

l'assunzione nei confronti degli intermediari, ai quali i responsabili appartengono, di provvedimenti specifici, straordinari, ingiuntivi ovvero di gestione delle crisi.

1.4. *Emanazione del decreto sanzionatorio.*

L'emanazione del decreto di irrogazione delle sanzioni amministrative è di competenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Nel caso di procedura sanzionatoria disciplinata dall'art. 195 del T.U.F., all'emanazione del decreto sanzionatorio provvede il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

1.5. *Comunicazione e pubblicazione del decreto sanzionatorio.*

La Banca d'Italia comunica i decreti sanzionatori agli interessati e all'intermediario solidalmente responsabile.

La Banca d'Italia trasmette, contestualmente alla comunicazione del decreto, copia della proposta di irrogazione delle sanzioni amministrative, nella quale è contenuta la motivazione del provvedimento.

Il decreto sanzionatorio è pubblicato per estratto nel Bollettino di Vigilanza della Banca d'Italia.

Il decreto di applicazione delle sanzioni previsto dall'art. 144, commi 3 e 4 del T.U.B. è pubblicato per estratto, entro 30 giorni dalla data della notificazione, a cura e spese dell'intermediario della società o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia alla Banca d'Italia.

Nel caso di procedura sanzionatoria disciplinata dall'art. 195 del T.U.F., a tali adempimenti provvede il Ministero dell'Economia e delle Finanze; è prevista altresì la pubblicazione per estratto sul bollettino della Banca d'Italia. Inoltre, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su richiesta dell'autorità proponente, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.

---

(4) Ai sensi dell'art. 7 della l. 689/1981, che sancisce l'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligazione relativa alla sanzione irrogata, la procedura sanzionatoria si estingue in caso di decesso del soggetto interessato.

2. *Esecuzione e impugnativa del provvedimento.*

Ai sensi dell'art. 145, comma 9, del T.U.B., alla riscossione delle sanzioni amministrative si provvede mediante ruolo, secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

I soggetti sanzionati danno tempestiva comunicazione del pagamento effettuato all'intermediario di appartenenza.

In caso di inadempienza delle persone fisiche interessate, gli intermediari, civilmente responsabili del pagamento della sanzione, subentrano nell'obbligazione e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.

Alle sanzioni amministrative non si applica l'art. 16 della l. 689/1981, che ammette il pagamento in misura ridotta.

Il decreto sanzionatorio può essere impugnato entro 30 giorni dalla data di comunicazione dinanzi alla Corte d'Appello di Roma. Entro lo stesso termine l'opposizione deve essere notificata alla Banca d'Italia.

Contro il decreto emanato ai sensi dell'art. 195 del T.U.F. è ammessa opposizione alla Corte d'Appello del luogo in cui ha sede l'intermediario cui appartiene l'autore della violazione. Nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, è competente la Corte d'Appello del luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione è notificata al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Banca d'Italia entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Con riferimento alle richieste degli interessati di acquisire, a fini di difesa in giudizio, la documentazione inerente i procedimenti sanzionatori, va considerata la natura strettamente personale di tali procedimenti, che riguardano esclusivamente i soggetti ritenuti responsabili delle irregolarità per le quali è stata irrogata una sanzione pecuniaria. In tale contesto, avuta anche presente la tutela assicurata dall'ordinamento ai dati personali, il diritto di accesso alla documentazione amministrativa è riconosciuto, con le limitazioni e le esclusioni previste in base alla l. 7 agosto 1990, n. 241, solo ai titolari di interessi diretti e personali per la parte del procedimento di loro pertinenza.

La presentazione dell'opposizione non sospende il pagamento della sanzione.

La Banca d'Italia, nel costituirsi in giudizio, presenta le osservazioni a difesa della legittimità della procedura sanzionatoria amministrativa e deposita i relativi documenti.

Il decreto della Corte d'Appello è pubblicato per estratto nel Bollettino di Vigilanza della Banca d'Italia.

03A10437

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROVIGO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo, con deliberazione n. 160 del 13 giugno 2003, ha provveduto alla nomina, con decorrenza 1º settembre 2003, ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, del conservatore del registro delle imprese nella persona del dott. Giacomo de' Stefani - Segretario generale reggente dell'ente - in sostituzione del dott. Roberto Serra.

03A10418

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 24 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive, recante: «Revoca dell'autorizzazione alla certificazione CE rilasciata all'organismo Working Group Gamba S.r.l., in Biella». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 21 agosto 2003).

In testa al titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pag. 23, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «DECRETO *24* luglio», leggasi: «DECRETO *25* luglio 2003»; ed ancora, in calce, alla pag. 24, prima colonna, dove è scritto: «DECRETO *29* luglio 2003», leggasi: «DECRETO *25* luglio 2003».

03A10517

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501220/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.